

Statuto dell'Associazione "DIANA APS"

Articolo 1 – Denominazione, durata e sede

- 
- 1) È costituita l'Associazione denominata "DIANA APS", d'ora in avanti semplicemente indicata come «Associazione».
 - 2) L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 - 3) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
 - 4) L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di BARI e potrà istituire sedi secondarie e sedi operative per lo svolgimento delle proprie attività.
 - 5) L'Associazione, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come Ente del Terzo Settore, associazione culturale, ente non commerciale, ente di tipo associativo, circolo di cultura cinematografica.
 - 6) Tutta l'attività associativa è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle Leggi che regolano le persone giuridiche di diritto privato.
 - 7) Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso alle attività in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.

Articolo 2 – Scopo e finalità

- 1) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusi-

va o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2) Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e post – universitaria;

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.

5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata.

Articolo 3 – Settori di attività e ambiti di presenza

1) Nel rispetto delle finalità e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2,

L'Associazione si propone di contribuire alla crescita integrale dei giovani, respon-

dendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della

cultura e del tempo libero; sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione

educativa dell'animatore culturale; promuovere le dimensioni educative, culturali,

sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un

articolato progetto di uomo e di società; diffondere nelle diverse agenzie educati-

ve i valori espressivi dei giovani, nonché promuovere la cultura cinematografica

attraverso proiezioni, cinema d'essai, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e

iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e

alle istituzioni scolastiche; garantire appropriati servizi di promozione, di informa-

zione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei

fini propri dell'Associazione; dare forza giuridica alla rappresentanza associativa

delle espressioni socio-culturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a

tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi; qualificare il proprio

apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di

attività socio-culturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istitu-

zioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero; pro-

	muovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale; realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammaturgia giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione, la cultura giovanile, manifestazioni simili. 2) Per conseguire le finalità previste dallo Statuto, l'Associazione si propone una presenza attiva nello specifico ambito della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa, del web o di altri settori delle espressioni culturali giovanili. 3) L'Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.	
	Articolo 4 – Altre attività 1) L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo. 2) Se permesso dalla Legge per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di Sale cinematografiche, multimediali e teatrali, ed usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e teatrale e della distribuzione dei film.	

scita graduale della personalità dei giovani.

- 1) L'Associazione sviluppa i propri programmi in corrispondenza con i ritmi di cre-

Articolo 6 – Programmi associativi

di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ne o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e

zata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessio-

le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organiz-

- 5) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare

del 3 Luglio 2017 n.117.

finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36

svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie

rendo agli aderenti dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo

genti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricor-

- 4) In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipen-

dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.

solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o

- 3) L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il

tive emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

turazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educa-

- 2) Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di ma-

lizzazione delle iniziative e delle attività associative.

ciati, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella rea-

- 1) L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei singoli asso-

Articolo 5 – Operatività

fruire delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione

sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale,

suscita partecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione

ne delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionali

lizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli

aspetti educativi del servizio programmato.

Articolo 7 – Associati

1) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono

le finalità senza alcuna discriminazione di sesso, età (salvi i limiti imposti dalle

disposizioni di legge), lingua, nazionalità, religione e ideologia, e si impegnano

a rispettare il presente Statuto e le disposizioni regolamentari da esso derivanti.

2) Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3) Il numero dei soci è illimitato.

4) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei di-

ritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e don-

na.

5) La qualifica di Associato implica i seguenti diritti/doveri:

a) il diritto di frequentare la sede associativa e partecipare all'attività

dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Consiglio direttivo;

b) il dovere di rispettare il presente statuto tutte le eventuali modifiche, nonché

il pagamento delle quote associative previste e l'obbligo di osservare le de-

liberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti

organi sociali dell'Associazione stessa;

c) il dovere di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di te-

nere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio

dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti;

d) il diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione; tale diritto sarà garantito nel rispetto delle norme di Legge e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

e) il diritto del Soggetto Associato di partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto.

6) L'Associato può essere radiato dall'Associazione qualora non rispetti il presente statuto e/o i regolamenti attuativi che da esso derivano.

7) Le cariche dell'Associazione sono elettive e possono esservi eletti tutti gli Associati che, alla data di svolgimento dell'assemblea elettiva, abbiano compiuto i diciotto anni di età.

8) L'iscrizione all'Associazione, le cui modalità sono disciplinate da apposito regolamento, ha validità per l'intero anno solare e scade il 31 Dicembre.

9) Il contributo ordinario a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale; esso non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

10) È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 8 – Ammissione

1) I Soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, possono ottenere la qualifica di Associato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, che si impegni

no esplicitamente al rispetto del presente Statuto.

- 2) I minori possono essere Associati previo esplicito consenso di chi esercita la patria potestà nei loro confronti, salvo diverse disposizioni di Legge.
- 3) Il Consiglio Direttivo delibera in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, se ricorrono le condizioni.

Articolo 11 – L'Assemblea degli Associati

- 1) L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
- 2) Hanno diritto di voto in Assemblea:
 - a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo; per gli Associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 3) Ciascun associato ha diritto a un voto.
- 4) In caso di impedimento, l'Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da

un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

5) In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6) Partecipano all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto:

a) gli Associati minorenni, fatto salvo quanto specificato al comma 2, lettera a);

b) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da meno di trenta giorni nel libro degli Associati o che non sono in regola con il pagamento della quota associativa;

c) i componenti l'Organo di controllo, qualora previsto.

7) È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8) L'Assemblea degli Associati approva, su proposta del consiglio direttivo, le modifiche statutarie.

9) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;

b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;

c) approva il bilancio dell'Associazione;

d) approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in caso di assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni.

2) L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

3) Ai fini della Convocazione, i membri dell'Assemblea si intendono domiciliati presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o quello risultante dall'ultima valida comunicazione.

4) L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché nel territorio della Provincia o Città Metropolitana dove si trova la sede legale.

5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno; tale termine è anticipato al 30 aprile qualora sia necessario provvedere all'approvazione del rendiconto relativo alle raccolte di fondi effettuate nell'esercizio precedente.

7) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto.

8) L'Assemblea straordinaria è convocata altresì, nei seguenti casi:

a) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo;

b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Associati.

9) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

Articolo 13 – Costituzione dell'Assemblea

1) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

2) Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

- 3) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.
- 4) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.
- 5) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.
- 6) Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla Legge.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo: elezione e composizione

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da sette persone
- 3) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Presidente.
- 5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più

uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo – funzioni

1) Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere, nella prima riunione del suo mandato, tra i componenti eletti dall'Assemblea degli Associati, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario dell'Associazione;
- b) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici;
- c) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che operano in materie affini a quelle della Associazione;
- d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, determinando forme, modi e tempi di attuazione;
- e) promuovere e controllare l'andamento della Associazione;
- f) programmare il piano annuale o pluriennale di attività e di formazione per gli Associati e coordinare le iniziative formative e culturali, fornendo i supporti necessari;
- g) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art. 20;
- h) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea, e nel secondo semestre approvare quello preventivo riferito all'anno solare successivo;
- i) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) redigere la relazione annuale da presentare all'Associazione Nazionale in occasione dell'affiliazione;
- k) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure

contributi pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui all'art. 20;

- l) determinare l'entità delle quote associative;
 - m) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria;
 - n) assumere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - o) deliberare l'ordine del giorno delle Assemblee, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - p) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi.
- 2) Un Consigliere decade dopo tre assenze non debitamente giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo maturate nel corso di un biennio.
- 3) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono alla surroga in base alla graduatoria dei non eletti dell'ultima Assemblea elettiva; in caso di esaurimento della graduatoria, si procede per cooptazione, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 20.
- 4) I componenti cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea degli Associati, alla quale sarà sottoposta la ratifica della nomina, e successivamente rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
- 5) Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e di esercizio del voto sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che, in prima convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei tre quarti dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di alme-

no la maggioranza dei suoi membri effettivi.

- 6) Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 – Decadenza del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo decade a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Straordinaria entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; l'Assemblea dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.
- 2) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi dell'Associazione sono irrevocabili.
- 3) Congiuntamente al Consiglio Direttivo decadono tutti gli organi da esso nominati.

Articolo 17 – Cariche associative

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione. A tali fini, il Presidente:
- a) presenta all'inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati;
- c) assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d) rappresenta l'Associazione presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre

Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione;

e) redige annualmente la relazione morale e organizzativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

2) Il Vicepresidente:

a) collabora ordinariamente con il Presidente nel coordinamento delle attività associative in riferimento ai settori di attività;

b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente, ne assume temporaneamente tutte le funzioni;

c) il Vicepresidente può ricevere dal Presidente anche la delega di legale rappresentante nelle forme previste dalla Legge.

3) Il Tesoriere:

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

b) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con le opportune relazioni illustrative economica e finanziaria;

c) è responsabile della custodia dei beni dell'Associazione e sovrintende all'esecuzione di eventuali contratti e convenzioni con soggetti terzi;

d) sovrintende alla corretta rendicontazione dei rimborsi spese autorizzati;

e) cura i rapporti con l'Organo di controllo, quando previsto.

4) Il Segretario:

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella tenuta dei libri sociali;

b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo;

c) cura le procedure di iscrizione e di tesseramento degli Associati.

Articolo 18 – Organo di controllo

- 1) Laddove ciò sia richiesto dalla Legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 2) Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 3) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
- 4) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 5) Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Articolo 19 - Patrimonio - Esercizio Sociale

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti:
 - a) quote e contributi degli Associati;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2) La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate.

3) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4) È vietata la distribuzione - diretta o indiretta - di proventi, utili o avanzzi di gestione.

5) Gli eventuali utili o avanzzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

6) In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati, previo parere obbligatorio del Consiglio direttivo nazionale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

7) La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

8) I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un altro Ente del Terzo Settore con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, conformemente alle disposizioni di Legge.

9) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

Articolo 20 - Regolamenti

1) L'organizzazione, le attività e la disciplina di eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione, sono disciplinate da appositi Regolamenti.

- 2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono approvati dal Consiglio Direttivo secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 21 - Recesso - Decadenza - Esclusione

- 1) Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto all'Associazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettiva ricezione della comunicazione.
- 2) Sono dichiarati decaduti gli Associati che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art. 3 o che non siano in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, o che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi all'Assemblea degli Associati.
- 3) L'esclusione di un Associato, nel caso in cui si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità del presente Statuto o con i regolamenti dell'Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo, a seguito del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 4) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 5) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.
- 6) Nei confronti degli Associati e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, può essere promossa dal Consiglio Direttivo proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza, previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo.
- 7) Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto al Soggetto escluso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o

altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei probiviri dell'Associazione Nazionale. Il Collegio dei Probiviri, sentito l'interessato ed il Presidente, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

- 8) Gli Associati, oltre che per recesso o dimissioni, possono essere dichiarati decaduti, per giusta causa o giustificato motivo, dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta congiunta degli Enti promotori CNOS e CIOFS.

Articolo 22 - Rinvio ad ulteriore normativa

- 1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 21, e alle norme di Legge vigenti in materia, e in particolare alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni.
- 2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

Articolo 23 – Norme transitorie

- 1) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui,

rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto che risultino incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

c) in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.